

Diritto dell'informatica e delle telecomunicazioni

secondo modulo

Tutela del diritto d'autore - cenni

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

Il diritto d'autore inizia ad esistere a partire dalla creazione di qualsiasi prodotto umano frutto del suo ingegno e frutto di fantasia o abilità. Non occorre registrare o svolgere alcuna funzione di registrazione legale per far valere tale diritto, esso è insito nel fatto che un'opera è stata creata. Infatti riportiamo che:

“Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporre per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore)”.

La legge che tutela il diritto d'autore in Italia è la **legge 633/41**. Successive modifiche le sono state apportate dalla **legge 248/00** per combattere pirateria e contraffazione anche nell'ambito di internet.

La tutela economica di un'opera frutto dell'ingegno dura fino al 70esimo anno dalla morte dell'autore e dopo la morte di questo i beneficiari saranno i suoi eredi. Dopo i 70 anni dalla morte dell'autore il prodotto dell'ingegno perde ogni diritto e può essere liberamente utilizzato da chiunque. Per opere composte da più autori il diritto permane fino al 70° anno dalla morte dell'ultimo autore.

Ogni registrazione anche audio di voce parlata o cantata è comunque protetta da diritto d'autore. Tutto ciò che viene anche solo detto a voce e riportato in qualsiasi forma è coperto dallo stesso diritto e regolamentato dalla legge sul copyright. Quindi ogni tipo di diffusione, modifica e quanto riportato sopra è vietato dalla legge se non con consenso dell'autore (salvo alcune eccezioni descritte in questo articolo).

Ogni scritto o pubblicazione anche digitale, in internet e quant'altro (email, chat, documenti digitali, ecc) sottostanno alla tutela del diritto d'autore come fossero opere cartacee e letterarie. Quindi è vietato riprodurle, impossessarsene, modificarle o spacciarsi per l'autore senza autorizzazione scritta dell'autore. Viene fatta eccezione a questa norma soltanto per citazioni, riassunti e riproduzioni di parti (*ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa*) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. In questo caso si può non richiedere il consenso dell'autore.

Gli scritti dal carattere non specificatamente creativo ma divulgativo, comunicativo, informativo che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di stessa tutela giuridica. È il caso ad esempio delle E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli art. 616 e 618 del codice penale.

Ogni forma digitale audio o video o fotografica o di altra entità (programmi, ecc) è tutelata dal diritto d'autore come ogni altra opera ed è illegale ogni forma di violazione allo stesso modo di opere non digitali. Da considerare che la riproduzione parziale di opere (ma degradate in qualità o altro) a scopo di studio, ricerca ecc. è da considerarsi legale se non a scopo di lucro e non necessita di richiesta all'autore.

Lo stesso diritto vale per i testi delle canzoni e di opere letterarie in formato cartaceo, digitale o qualsiasi altro formato. Esse possono essere riprodotte soltanto in parte come citazione ma non integralmente e indicando l'autore dell'opera. Analogo discorso per opere cinematografiche e teatrali. Il discorso vale anche per foto di carattere artistico o con modifiche che ne decretano un minimo di ingegno. Sorge la discussione su come identificare univocamente quali foto possono considerarsi artistiche e quali no. Le foto non artistiche mantengono i diritti fino al 20° anno dallo scatto. La legislazione italiana prevede per le fotografie non artistiche alcuni obblighi: esse devono contenere al proprio interno:

- il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
- l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Le foto artistiche invece, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per foto stile ritratto le disposizioni sono che si debba chiedere autorizzazione al soggetto riportato in foto salvo che questo venga ripreso in mansioni pubbliche o per ragioni di polizia e sicurezza o a scopo di ricerca, studio non a scopo di lucro oppure se il soggetto è di forte notorietà. Il tutto senza che arrechi danno all'immagine del soggetto. Per personaggi famosi inoltre non si può utilizzare se non a scopo informativo (senza autorizzazione).

Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. In questi casi la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.

La legge 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori. Programmi informatici, software, codici, layout, ecc. come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. La titolarità dell'opera appartiene a chi ha materialmente steso i codici salvo che questo lavori per una azienda o per altri datori di lavoro. Alle ditte per cui l'autore lavora spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.

La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

Ogni opera dell'ingegno presente in Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e

rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete.

Tutela di pagine web

Ogni pagina web è protetta da diritto d'autore (ovviamente) ma è possibile prevedere delle tipologie di utilizzo da parte di altri siti. Alcune sono legali e altre no senza l'autorizzazione del detentore dei diritti. Esistono 3 tipologie di link ad un sito web:

- **Surface Linking**

è il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito. E' un metodo generalmente consentito, anche perché è certamente interesse di un sito quello di essere "suggerito" da altri, favorendo così un aumento della visibilità.

- **Deep Linking**

consiste nel rinviare alla pagina di un altro sito, ma diversa dalla prima. Su questo metodo si discute. Da parte di molti è ritenuto illecito in quanto, saltando la pagina principale (o home page), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno perdere a quest'ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di benvenuto. Tuttavia le decisioni della giurisprudenza sono contrastanti. Quelle favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si basano sulla motivazione che non emergono profili di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro, al visitatore, che ci si trova su di una pagina diversa da quella che si stava visitando, anche considerando che la pratica di indirizzare a pagine interne di un altro sito è assai comune e caratteristica del Web, sin dalle sue origini.

- **Framing**

utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all'interno di una delle cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito. Questa modalità è ritenuta assolutamente illegittima. Infatti la pagina esterna viene visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Quindi l'illusione che si ha è che ci si trovi di fronte al prodotto dello stesso autore del sito che invece usa questo stratagemma per accedere a contenuti esterni al suo sito e di cui può non detenere il diritto di autore violandolo. Secondo la dottrina, tale ipotesi configurerebbe una

fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista dall'art. 2598 c.c.

Tutela dei nomi di dominio di siti web (domain name)

Il nome identificativo di un sito, nonché suo indirizzo per raggiungerlo nel web è identificativo di quel particolare prodotto. Quindi soggiace alle regole del copyright. In materia di comportamenti illeciti in materia si distinguono, tra i più diffusi due tipologie ovvero:

- **Cybersquatting**
ha ad oggetto l'acquisizione della titolarità di domini corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto
- **Domain Grabbing**
ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al fine di porre in essere atti di concorrenza sleale

Il nome a dominio è considerato un segno distintivo atipico (Con una sentenza del Tribunale di Napoli (26.2.2002)) alla stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale. Sul piano pratico, in tal modo, il nome a dominio può beneficiare della tutela garantita dall'art. 2958 c.c. in materia di concorrenza sleale, al pari di un marchio industriale.

Tuttavia molte sono le differenze tra un marchio comunemente inteso e un dominio. Basti pensare che potremmo avere molti marchi uguali registrati nei vari paesi. Infatti esistono due tipi di domini:

- **ccTLD (Country Code Top Level Domain)**

tipo .it, .fr, .de, etc. la cui assegnazione è regolata dalle varie Registration Authority locali.

- **gTLD (Generic Top Level Domain)**

tipo .com, org, .net dove vige la regola del first come, first served (ottiene il dominio chi lo richiede per primo).

ccTDL “.it” :

Per risolvere le controversie la Naming Authority Italiana ha predisposto una particolare procedura per la regolamentazione dei toplevel domain che garantisce maggiore velocità e risparmio. Il regolamento è conforme a quello adottato da **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in sede internazionale, per i nomi a dominio registrati sotto i gTLD .com, .net e .org.

In seno a tale procedura, il ricorrente deve provare:

- che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome,
- che l'attuale titolare non ha alcun diritto all'uso di tale nome a dominio e
- che l'attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede.

Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere, alternativamente, la cancellazione della registrazione del nome a dominio, oppure il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso.

Modifiche all'art.70: “copie degradate”

Il primo comma, già esistente, dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore permette solo di citare parti di un'opera coperta da copyright, allo scopo di commento. Alcuni lo considerano come un modello legato prettamente a vecchi modelli, ovvero a quelli della carta stampata. Infatti c'è chi sostiene che il suddetto articolo sia obsoleto ai tempi di internet, alla luce cioè delle esigenze di fare divulgazione e cultura da parte di enciclopedie libere come Wikipedia , dei blog e di altre realtà analoghe.

Nel dicembre 2007 è stata modificata la legge sul diritto d'autore, con l'aggiunta di un comma ad hoc per internet: lo scopo è migliorare la divulgazione della cultura online. La modifica infatti riguarda appunto l'art.70 in cui ora si ha una diversa formulazione di un comma, che prevede l'utilizzo di immagini e file multimediali **degradati** sui siti a puro scopo illustrativo e didattico senza fini di lucro.

Sostanzialmente la differenza starebbe nel fatto che ora anche opere intere e compiute possono essere riprodotte in siti internet a patto che siano degradate e non a scopo di lucro ma per fini didattici, di ricerca o informativi.

Oggetto della discordia tra mondo Web e legislatore era stata la parola "degradate". Il Presidente della Commissione Cultura della Camera, era corso ai ripari chiarendo che il termine indicasse semplicemente: «Una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un'immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa». Da supporre quindi che quasi ogni risorsa web sia già degradata: mp3, divx, mpeg, jpeg, ecc.

Secondo un giurista esperto in diritto d'autore (Andrea Monti) il termine "degradate" sarebbe latore di un preciso significato tecnico assolutamente privo di ambiguità. La parola definisce, infatti, le naturali conseguenze del processo di digitalizzazione, che tende a degradare la qualità di immagini e suoni. Nello specifico, secondo Monti il nuovo comma renderebbe di fatto legale l'utilizzo

dei file mp3 protetti da copyright sui siti Web. Il formato mp3 è infatti una versione compressa, e quindi degradata, rispetto alla versione originale analogica.

“Il nuovo comma permetterà di pubblicare mp3 coperti da copyright, senza autorizzazione dai detentori di diritto d'autore: su siti web o anche su server peer to peer, il mezzo non conta. Lì si parla infatti solo di "pubblicazione su internet". L'importante - dice il comma - è che lo scopo sia didattico o scientifico, comunque senza lucro, quindi per esempio posso immaginare un sito che pubblichi la discografia di un autore a scopo di commento e recensione. Oppure una rete peer to peer dei conservatori che mettono la musica a disposizione degli allievi, per studiarla. Tutti usi permessi, se si interpreta in modo letterale la legge.

I margini per modificare la legge, ed evitare una vera e propria anomia online, sono molto stretti. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovrà a breve emettere un decreto che specifichi con precisione quali ambiti siano da considerare "didattici e scientifici" sul Web. La parte relativa alla qualità degradata dei file non può essere in alcun modo modificata, salvo una revisione completa della legge.

Si noti che migliaia di professori hanno ricevuto multe e ingiunzioni, dalla Siae, per avere pubblicato opere a scopo didattico sui propri siti. Grazie a questo nuovo comma, potranno farlo senza rischiare più niente. Secondo il nuovo comma, spetterà poi a un decreto (futuro) del Ministro per i beni e le attività culturali stabilire in particolare secondo quali criteri si definisce degradata un'opera.

La legge è in continua evoluzione e si noti ad esempio che il recente decreto Urbani tra le altre cose impedisce ai siti di pubblicare immagini di opere presenti in musei italiani. Wikipedia è stata quindi costretta a rimuoverle dal proprio sito. Con la nuova modifica all'art.70 teoricamente potrebbe rimetterle online.